



Comune Associato
Città dell'Olio

Comune di Campobello di Mazara

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Corpo Polizia Municipale e Innovazione Tecnologica

Segreteria Comando

Via Giuseppe Garibaldi, 109/111 – Tel. 0924/933216 – 0924/933276

e.mail poliziamunicipale@comune.campobellodimazara.tp.it – pec poliziamunicipale.campobellodimazara@pec.it

Regolamento

per la disciplina

delle modalità di richiesta, rilascio

e utilizzo del Permesso Rosa

VI SETTORE

Corpo di Polizia Municipale e Innovazione Tecnologica

1° Servizio – Segreteria Comando

Indice

Art. 1	Riferimenti normativi	Pag.	3
Art. 2	Finalità	Pag.	3
Art. 3	Definizioni	Pag.	3
Art. 4	Oggetto	Pag.	4
Art. 5	Soggetti beneficiari	Pag.	4
Art. 6	Modalità di presentazione della richiesta di permesso rosa	Pag.	5
Art. 7	Validità del permesso rosa, utilizzo, limiti e revoca	Pag.	5
Art. 8	Norme finali e entrata in vigore	Pag.	7

Art. 1 – Riferimenti normativi

1. La disciplina di riferimento relativa alla materia di cui tratta il presente Regolamento (richiesta, rilascio e utilizzo del cosiddetto “permesso rosa”), si rinviene, ad oggi, nella seguente normativa:
 - a) articolo 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada);
 - b) articolo 158 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada);
 - c) articolo 188-bis del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada);
 - d) articolo 120 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);
 - e) articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 121, avente ad oggetto *“Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali”*, convertito con modificazioni dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156;
 - f) allegato 1 al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 7 aprile 2022, avente ad oggetto *“Indicazioni preliminari per la segnaletica degli stalli rosa”*;
 - g) circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Dipartimento per la Mobilità Sostenibile, Direzione Generale per la Sicurezza Stradale e per l’Autotrasporto, Divisione 2, Prot. n. 6936 del 22/06/2022.

Art. 2 – Finalità

1. Il Comune di Campobello di Mazara ha, fra i propri obiettivi primari, la promozione delle politiche a favore della famiglia e delle funzioni di accudimento della prima infanzia. Alla luce di tali obiettivi, i cosiddetti “parcheggi rosa” costituiscono un grande contributo sociale per le donne in stato di gravidanza e per i genitori di bambini di età non superiore a due anni, dal momento che questi parcheggi danno la possibilità di vivere una maternità e i primi anni di vita dei bambini con meno stress, nei casi in cui occorre parcheggiare in prossimità di strutture-servizio, laddove è difficoltoso reperire un posto per il proprio veicolo.
2. Il Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 121, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 217 del 10/09/2021, avente ad oggetto *“Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”*, con l’art. 1, comma 3, ha apportato delle modifiche al Codice della Strada prevedendo la riserva di stalli di sosta per i veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, muniti di contrassegno speciale, denominato “permesso rosa”. Alla luce di ciò, nelle more dell’aggiornamento del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, che dovrà stabilire le specifiche tecniche idonee a consentire la concreta attuazione della disposizione normativa di cui all’art. 188-bis del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada), il presente Regolamento intende definire le modalità con le quali consentire, ai veicoli al servizio di donne in stato di gravidanza o di genitori con bambini di età non superiore a due anni, di sostare in spazi loro appositamente riservati, nei cosiddetti “stalli rosa”, istituiti ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada), nonché definire compiutamente la tipologia dei permessi e le modalità di richiesta e di rilascio.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si definiscono donne in stato di gravidanza, le donne munite di certificato medico, rilasciato in carta libera dal Consultorio o dallo specialista ginecologo di struttura pubblica o privata, che attesta le generalità della donna, l’epoca della gravidanza e la data presunta del parto.

2. Ai fini del presente Regolamento, si definiscono genitori con un bambino di età non superiore a due anni il padre o la madre che siano in possesso dei requisiti anagrafici che dimostrano il loro status di esercenti la potestà genitoriale, ai fini della richiesta e del conseguente rilascio del permesso rosa.
3. Ai fini del presente Regolamento, si definisce “stallo di sosta rosa riservato” lo stallone di sosta identificato mediante la segnaletica stradale orizzontale e verticale posta in corrispondenza dello stesso, ai sensi della vigente normativa in materia. Tale stallone è delimitato, orizzontalmente, da strisce di colore giallo, con all'interno il pittogramma di colore rosa e bianco di cui all'allegato 1 al Decreto Ministeriale 7 aprile 2022, e integrato da idonea segnaletica verticale, come stabilito dalle vigenti norme del Codice della Strada (segnale di cui alla Figura II 79/c, Art. 120, integrato dal pittogramma sopra richiamato). A titolo di esempio, la segnaletica verticale ed orizzontale che individua gli stalloni in questione sarà conforme alla seguente:


**Segnaletica Verticale
Generica
Stallo Rosa**



**Segnaletica Verticale
90 Minuti
Stallo Rosa**



**Segnaletica Orizzontale
Stallo Rosa**



Art. 4 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina la procedura per la richiesta ed il rilascio dei “permessi rosa” di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada), nonché le modalità di utilizzo degli stessi, nelle more dell'emanazione della disciplina nazionale, al fine di garantire la fruizione, agli aventi diritto, degli stalloni di sosta rosa riservati.
2. Il presente Regolamento si applica agli stalloni di sosta rosa riservati istituiti dalla Deliberazione di Giunta Municipale n. 147 del 30/05/2022 e dalla Deliberazione di Giunta Municipale n. 156 del 09/06/2022, rese esecutive, dal punto di vista tecnico-viabilistico, dall'Ordinanza Dirigenziale n. 9 del 23/01/2024, nonché agli eventuali ed ulteriori stalloni che saranno successivamente istituiti.
3. La Giunta Municipale, con successivi atti deliberativi, può aumentare, diminuire o modificare il numero degli stalloni di sosta rosa riservati.
4. La sosta in tali stalloni, per gli aventi diritto, è a titolo gratuito e può essere limitata nel tempo, al fine di consentire la fruibilità degli stalloni al maggior numero possibile di soggetti aventi diritto.
5. I “permessi rosa” possono essere rilasciati anche qualora il Comune non abbia istituito gli stalloni all'uopo riservati sul proprio territorio.

Art. 5 – Soggetti beneficiari

1. Possono sostare negli stalloni di sosta rosa riservati di cui ai precedenti articoli, esclusivamente i soggetti muniti di idoneo permesso rosa, ai sensi della normativa vigente.
2. Possono chiedere il rilascio del predetto permesso rosa i soggetti che presentano il possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

- a) essere donna, residente nel Comune di Campobello di Mazara (TP), in fase di gestazione o di puerperio; in tal caso, il permesso rosa sarà rilasciato con data di scadenza corrispondente al 30° giorno successivo alla data presunta del parto, come da certificazione medica da produrre;
 - b) essere genitore, residente nel Comune di Campobello di Mazara (TP), di un bambino o bambina di età non superiore a due anni; sono equiparati ai genitori naturali i genitori affidatari e/o adottivi.
3. Nel caso di permesso rosa rilasciato a donna che si trovi in stato di gravidanza, con scadenza del permesso coincidente con il 30° giorno successivo alla data presunta del parto, tale permesso perde la propria validità alla data di scadenza indicata sullo stesso e, qualora la titolare possieda i relativi requisiti, potrà chiedere il rilascio di un nuovo permesso rosa la cui scadenza, in tal caso, coinciderà con la data in cui il figlio o la figlia compirà due anni di vita.

Art. 6 – Modalità di presentazione della richiesta di permesso rosa

1. I soggetti indicati al superiore art. 5, possono presentare la richiesta di “permesso rosa” mediante accesso alla piattaforma informatica appositamente dedicata ed accessibile tramite il sito web dell’Amministrazione Comunale, piattaforma informatica ove sarà presente la modulistica da compilare e da trasmettere per via telematica. Tale modulistica prevederà la presenza delle necessarie dichiarazioni inerenti fatti, qualità e stati soggettivi, necessari all’istruttoria del procedimento, da rendere a cura del/della richiedente ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 241/1990 e degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
2. Alla richiesta di permesso rosa deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) copia del documento d’identità della richiedente o del richiedente;
 - b) certificazione medica attestante la data presunta del parto, nel caso di richiedente che sia donna in stato di gravidanza;
 - c) copia della ricevuta di pagamento dei diritti di rilascio pass di autorizzazione (permesso rosa), per l’importo di Euro 5,00 (cinque/00), così come previsto dalla Deliberazione di Giunta Municipale n. 285 del 05/12/2011.
3. Nel caso in cui la piattaforma informatica non sia funzionante, il modulo di richiesta, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto, può essere trasmesso alla casella di posta elettronica certificata dell’Ufficio Protocollo Informatico (protocollo.campobellodimazara@pec.it) oppure consegnato a mano presso il predetto ufficio, negli orari di apertura dello stesso.
4. In ogni caso, sia che il permesso rosa sia richiesto attraverso la procedura informatica sia che sia richiesto attraverso la presentazione della richiesta a mezzo posta elettronica o a mano, lo stesso sarà trasmesso esclusivamente per via telematica e sarà cura del richiedente procedere alla stampa.
5. Non è previsto il rilascio di duplicati in caso di distruzione, furto o smarrimento del permesso rosa, stante che il titolare, avendolo ricevuto per via telematica, lo potrà ristampare al bisogno; resta il fatto che, in caso di furto o smarrimento, è necessario che il titolare presenti apposita denuncia presso un posto di polizia.

Art. 7 – Validità del permesso rosa, utilizzo, limiti e revoca

1. Per ogni richiedente sarà rilasciato un solo “permesso rosa”, sia in fase di gestazione o di puerperio, che successivamente alla nascita del bambino/a o dei bambini, anche in caso di parto gemellare o plurigemellare.
2. Il permesso rosa di cui al presente regolamento è:
 - a) nominale;
 - b) non cedibile a terzi;
 - c) rilasciato per due autoveicoli, in regola con le norme del Codice della Strada, la cui targa devono essere indicate dal richiedente all’atto della presentazione della richiesta di rilascio; gli autoveicoli devono essere intestati al/alla richiedente o ad un componente del suo nucleo familiare anagrafico oppure deve trattarsi di autoveicoli di cui il/la richiedente abbia la disponibilità, secondo una delle forme prevista dalla vigente normativa in materia (ad esempio, in comodato d’uso); nel caso in cui, per una qualsiasi ragione, uno o entrambi gli autoveicoli per

- cui è stato rilasciato il permesso rosa debba/debbano essere sostituito/i, il titolare deve presentare una nuova richiesta per un nuovo permesso rosa ed il precedente sarà annullato;
- d) con validità limitata nel tempo; a tal proposito, si precisa che, il permesso rilasciato a donna in stato di gravidanza, è valido fino al 30° giorno successivo alla data presunta del parto mentre, il permesso rosa rilasciato ai genitori di bambini, è valido fino al giorno in cui questi compiono due anni di vita.
3. La sosta negli stalli rosa è subordinata all'esposizione dell'apposito permesso rosa all'interno del veicolo autorizzato, in modo che sia chiaramente visibile dall'esterno. Il permesso rosa dovrà essere esposto ogni qual volta si utilizzeranno gli stalli di sosta rosa riservati, avendo cura di posizionarlo in maniera tale da permetterne l'agevole controllo da parte degli addetti al controllo della sosta.
 4. Il permesso rosa non autorizza alla sosta gratuita nelle aree di sosta a pagamento contrassegnate dalla segnaletica orizzontale di colore blu.
 5. Qualora per uno stallone di sosta rosa riservato è stabilita una durata del tempo massimo di sosta, l'orario di inizio sosta deve essere adeguatamente indicato all'interno dell'autoveicolo, con utilizzo del disco orario o di altro idoneo sistema di segnalazione dell'ora di arrivo, che non potrà essere modificata, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7 del Codice della Strada.
 6. La sosta dell'autoveicolo provvisto del permesso rosa è autorizzata, nelle aree appositamente dedicate, solo in presenza della titolare di tale permesso (se in stato di gravidanza) o del/della titolare (se genitore o genitore affidatario e/o adottivo) e, contemporaneamente, del bambino (con età non superiore a due anni), che deve essere presente a bordo, sia stato accompagnato o stia per essere preso a bordo.
 7. Il permesso rosa non consente la sosta negli stalli di sosta riservati ai veicoli al servizio delle persone diversamente abili di cui all'art. 188 del Codice della Strada né deroghe ad ogni altra prescrizione contenuta nel Codice della Strada quale, a titolo di esempio, la circolazione nelle corsie riservate a particolari categorie di veicoli o il divieto di sosta. Inoltre non è condizione ostacolante l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo, prevista dagli artt. 159 e 215 del Codice della Strada e dagli artt. 354 e 397 del Regolamento di esecuzione e attuazione del medesimo Codice della Strada, qualora prevista ai sensi della concreta violazione accertata.
 8. Il permesso rosa sarà revocato d'ufficio nei seguenti casi:
 - a) contestazione di due violazioni all'art. 188-bis, commi 3 e 4, del Codice della Strada, relative al non corretto utilizzo dello stesso;
 - b) esposizione del permesso rosa in fotocopia, anche a colori, o utilizzo dello stesso, contemporaneamente, su più autoveicoli o su autoveicoli con targa diversa da quella comunicata in fase di richiesta.
 9. Nel momento in cui, per qualsiasi motivazione, i requisiti che hanno portato al rilascio del permesso rosa venissero a mancare in capo al/titolare, prima della scadenza del permesso stesso, tale permesso dovrà essere immediatamente restituito al Corpo di Polizia Municipale, entro un tempo massimo di 10 (dieci) giorni di calendario, senza che tale lasso di tempo possa costituire proroga di validità del permesso stesso.
 10. Il mancato rispetto delle indicazioni del presente articolo comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada nonché, eventualmente, la revoca del permesso rosa, in applicazione delle previsioni del presente Regolamento. Attualmente, le sanzioni applicabili sono le seguenti:
 - a) art. 158, comma 2, lettera g-bis), e comma 6: sosta negli spazi riservati a donne in gravidanza e genitori, che comporta l'applicazione della sanzione da Euro 42,00 ad Euro 173,00 per la generalità dei veicoli, e da Euro 25,00 ad Euro 100,00 per ciclomotori e motoveicoli a due ruote;
 - b) art. 188-bis, comma 3: uso improprio delle strutture riservate alla sosta, che comporta l'applicazione della sanzione da Euro 87,00 ad Euro 344,00;
 - c) art. 188-bis, comma 4: inosservanza delle condizioni e dei limiti indicati nell'autorizzazione, che comporta l'applicazione della sanzione da Euro 42,00 ad Euro 173,00.
 11. Il rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento e di quelle contenute nella normativa richiamata al superiore art. 1 è compito degli organi di polizia stradale di cui agli artt. 12 e 12-bis del Codice della Strada.

Art. 8 – Norme finali e entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito della sua pubblicazione all'Albo Pretorio online e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Campobello di Mazara.
2. Il presente Regolamento cesserà di produrre i propri effetti, anche parzialmente, in concomitanza con l'entrata in vigore delle norme nazionali eventualmente emanate successivamente alla sua approvazione, qualora non compatibili con quanto dallo stesso disciplinato.
3. In caso di presenza di norme incompatibili con il presente Regolamento, contenute in altre disposizioni comunali precedentemente approvate, esse sono da ritenersi abrogate.